

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Denominazione**

1. È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata FONDAZIONE ORSI

2. La Fondazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione "FONDAZIONE ORSI ETS".

3. La Fondazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, essa si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo disciplinato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore [CTS] e dal codice civile, alle relative disposizioni di attuazione dello stesso e alle altre norme di legge in quanto applicabili.

### **Articolo 2 - Sede**

1. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via San Miniato 5

2. Con deliberazione dell'Organo di Amministrazione potranno essere costituite sedi secondarie, uffici e unità operative locali sia in Italia che all'estero.

3. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'Organo di Amministrazione all'unanimità del presente Statuto.

4. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso

l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48 del CTS. L'Organo di Amministrazione potrà, altresì, istituire sedi operative con propria delibera senza che ciò implichi mutamento dello Statuto.

### **Articolo 3 - Durata**

La Fondazione ha durata illimitata.

### **Articolo 4 - Scopi e finalità**

1. La Fondazione è apolitica e apartitica ed è ispirata dalla creazione di condizioni basate sui principi di amicizia e comunanza tra i popoli, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendo i bambini e i minori al centro della propria azione istituzionale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 mediante la costituzione di un patrimonio finalizzato a promuovere iniziative per la formazione integrale della persona sin dall'infanzia, promuovendo lo sviluppo della coscienza individuale, del pensiero critico, del senso di responsabilità e del bene comune, attraverso la trasmissione di Semi di Coscienza e Bene Critico per Capitani Coraggiosi, intesi come giovani individui consapevoli, liberi nel pensiero, capaci di discernimento, rispetto dell'altro ed impegno verso la comunità.

Per Semi di Coscienza, la Fondazione intende la coltivazione precoce della consapevolezza di sé, dell'identità personale e

culturale, della dignità umana e del valore della relazione.

Per Bene Critico intende lo sviluppo della capacità di pensiero autonomo, etico e responsabile, orientato alla verità, alla giustizia e alla solidarietà.

I Capitani Coraggiosi rappresentano simbolicamente le future generazioni chiamate a custodire, guidare e servire la comunità e il patrimonio umano, culturale e ambientale.

2. La Fondazione agisce attraverso il principio di Sussidiarietà ovvero stimolando la crescita dal basso delle varie iniziative di risposta ai bisogni della collettività dei bambini e dei minori; una solidarietà indiretta crea condizioni favorevoli al libero esercizio dell'attività economica, così da portare ad un'offerta di opportunità personale, identitaria, culturale ed occupazionale.

3. La Fondazione pertanto, intende porre in essere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere

d) (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa con particolare riferimento ai bambini e ai minori, anche in condizioni di fragilità sociale, culturale o territoriale),

h) (ricerca scientifica di particolare interesse sociale nei settori dell'educazione, della pedagogia, della cultura e dello sviluppo della persona),

i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale)

u) (beneficenza, sostegno e accompagnamento di iniziative rivolte all'infanzia e ai minori) del D.Lgs. 117/2017, esercitando le seguenti attività, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, Università, istituzioni scolastiche, Fondazioni, associazioni e organismi nazionali ed internazionali:

Programmi educativi, culturali e formativi rivolti ai bambini e ai minori; Attività di ricerca, studio e divulgazione sui temi dell'educazione, della crescita consapevole e del pensiero critico. Iniziative culturali, editoriali e formative finalizzate alla diffusione di valori civici, etici e sociali. Progetti di cooperazione e partenariato istituzionale coerenti con le finalità della Fondazione

A tal fine la fondazione potrà:

patrocinare, promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, convegni, seminari attinenti i fini istituzionali della Fondazione; istituire centri di ricerca nel settore; organizzare corsi per la formazione professionale dei soggetti residenti; istituire premi e borse di studio; promuovere occasioni di studio e di confronto; curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, promuovendo lo sviluppo di funzioni

avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali e la conservazione di documentazione e di archivi cartacei attinenti ai fini istituzionali; sviluppare la diffusione e l'implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative); curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari attinenti ai fini istituzionali; istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Associazioni e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione.

5. La Fondazione può svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del CTS e, pertanto, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, purchè compatibili con la sua natura di Fondazione e gli scopi della medesima secondo i criteri e i limiti definiti dalle apposite leggi. Le attività diverse sono dettagliatamente individuate dall'Organo di Amministrazione della Fondazione con propria delibera.

6. La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili. Per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione strumentale la Fondazione potrà: a)

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o a lungo termine, e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati; b) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività; c) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghe, affini, connesse o complementari ai propri; d) concludere contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con enti pubblici, organismi associativi e altri soggetti giuridici nel proprio settore di attività o ad esso connesso o strumentale; e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

7. Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

8. Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e di svolgere attività in forza delle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

9. La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'art. 7 del CTS e dalle altre disposizioni di legge che le regolano.

10. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del CTS. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dagli apporti in denaro e dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo nonché, da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti impegnandosi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria purchè non in contrasto con le proprie finalità.

3. Il Patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il massimo rendimento possibile comunque compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

4. Il Patrimonio è composto da: a) fondo di dotazione; b) fondo di gestione.

#### **Articolo 6 - Fondo di dotazione**

1. Il fondo di dotazione è costituito: a) dalla somma di denaro indisponibile, la cui entità è fissata nell'atto costitutivo; b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e dalle elargizioni e dai contributi versati da enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, istituzioni nazionali e internazionali e da ogni altro bene, anche immateriale, che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio; c) dalle elargizioni ed erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione; d) dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, siano espressamente destinate a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

2. Quando risulta che l'importo del patrimonio nella misura minima legale tempo per tempo prevista è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## **Articolo 7 - Fondo di gestione**

1. Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale e quelle ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

2. Costituiscono il fondo di gestione: a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio; b) le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che siano espressamente destinati al fondo di dotazione; c) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi; d) i proventi, i ricavi e le entrate eventualmente derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 6 del CTS; e) le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

## **Articolo 8 - Membri della Fondazione**

1. I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori; Partecipanti.

2. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque

giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

#### **Articolo 9 - Fondatori**

1. Sono Fondatori coloro che abbiano partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della Fondazione. La qualifica di Fondatore è intrasmissibile.

2. I Fondatori esercitano le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.

#### **Articolo 10 - Partecipanti**

1. Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private che condividano gli scopi della Fondazione che si impegnino a contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

2. Possono essere ammessi come Partecipanti onorari coloro che si siano segnalati per particolari meriti nel campo di attivi-

tà della Fondazione, anche in assenza di qualsiasi contributo economico in favore della stessa.

3. La posizione soggettiva del partecipante non è cedibile. La qualifica di Partecipante dura fino a recesso o esclusione.

4. L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

5. L'Organo di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

#### **Articolo 11 - Sostenitori**

1. Sono Sostenitori coloro, persone fisiche o enti di qualunque tipo, che, condividendo le finalità della Fondazione, versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di partecipante.

2. Salva diversa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, l'adesione dei Sostenitori dura un anno.

3. La posizione soggettiva del Sostenitore non è cedibile.

#### **Articolo 12 - Decadenza recesso ed esclusione**

1. Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

2. Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, pubbliche o private la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte

4. I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

4.1. Il recesso deve essere comunicato per iscritto tramite lettera raccomandata a/r, pec o altro mezzo idoneo a dar prova di ricezione.

5. I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo, anche per il tramite di mezzi di comunicazione a distanza.

6. I Sostenitori possono essere esclusi con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione, quando: agiscano in

contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione od operi in violazione delle deliberazioni, dei regolamenti o dei documenti approvati dall'Organo di Amministrazione o non ottemperino al versamento del contributo volontario concordato con l'Organo di Amministrazione

La qualifica di Sostenitore si perde in caso di morte e, per gli enti e persone giuridiche, nei casi indicati all'art. 12, n. 2 ed in caso di recesso.

Il Sostenitore può recedere in qualsiasi momento, sempre che abbia esattamente adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti della Fondazione.

7. Coloro che hanno perso la qualifica di Sostenitore e i loro successori a qualsiasi titolo non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti nei confronti del patrimonio della fondazione.

#### **Articolo- 13 - Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione: il Consiglio d'Indirizzo; l'Organo di Amministrazione; l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) ed il Revisore legale dei Conti.

#### **Articolo 14 - Consiglio d'Indirizzo**

1. Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori, dal Presidente della fondazione che lo presiede e dai Partecipanti che ne facciano richiesta.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera dell'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo

stesso Organo di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato.

2. Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dall'Organo di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

3. In particolare: approva il bilancio di esercizio; approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dall'Organo di Amministrazione; nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri dell'Organo di Amministrazione; nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico; nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità; delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

4. Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente dell'Organo di Amministrazione, di propria iniziativa o su ri-

chiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di particolare urgenza, almeno tre giorni prima.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

6. In mancanza di formale convocazione, Il Consiglio delibera validamente quando intervengano il Presidente e tutti i Consiglieri in carica, anche con le modalità di cui all'art. 16.

7. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

8. Il Presidente verifica la regolarità della riunione, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara aperta e chiusa la seduta, dirige, coordina e regola lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mette in votazione le diverse proposte, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

9. Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il se-

gretario, anche estraneo. Il verbale è trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni del Consiglio.

10. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione con la presenza, anche con le modalità di cui all'art. 16, di almeno due terzi dei suoi componenti.

11. In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

12. Ogni componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

#### **Articolo 15 - Consiglio Di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un massimo di 3 (tre) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo

2. Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

3. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dall'Organo di Amministrazione stesso.

4. Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

5. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri dell'Organo di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

6. L'Organo di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

7. In particolare l'Organo di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, le modifiche regolamento della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione. Sono in ogni caso salvi i controlli dell'Autorità Governativa;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- istituisce Comitati.

8. L'Organo di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

9. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito con la presenza, anche ai sensi dell'art. 16, dell'unanimità dei membri in carica e delibera all'unanimità dei presenti.

10. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Organo medesimo e dal segretario.

11. Ai componenti dell'Organo di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate; sono ammesse deroghe con decisione unanime dei membri dell'Organo stesso.

**Articolo 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente**

1. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti dell'Organo di Amministrazione.

2. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

4. L'Organo di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

## **Articolo 17 - Mezzi di comunicazione a distanza**

1. Le riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Organo di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto; d) che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo; e) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; f) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

2. È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione

"totalitaria", al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente dell'Organo con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

3. Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

4. In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

#### **Articolo 18 - Organo Di Controllo e Revisore Unico**

1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

3. Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 19 - Esercizio e bilancio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Organo di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente il quale deve essere depositato, nei termini previsti dall'art. 48, comma 3, del CTS, all'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 13 del CTS.

3. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio.

4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del CTS, l'Organo dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio di cui al precedente comma 2 e adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 del CTS.

5. Il bilancio consuntivo e quello sociale, quando redatto ai sensi del precedente comma, devono essere depositati ai sensi dell'art. 48, comma 3, del CTS.

6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del CTS.

#### **Articolo 20 - Estinzione della Fondazione**

1. La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c. Il verificarsi di una delle cause ivi indicate è dichiarato dall'Organo di Amministrazione. La Fondazione può inoltre essere sciolta con delibera dell'Organo di Amministrazione, all'unanimità dei componenti. In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 21 - Rinvio e norma transitoria.**

1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Certifico io sottoscritto, dott. Andrea Panno, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine trentaquattro

Roma, li 17 febbraio 2026 nel mio studio in Via di Villa Ada n. 10

Firmato digitalmente: Andrea Panno Notaio